



27 Settembre 2024

Circolare numero 26

Circolare 26 (rsv) Pensionamenti dal 1° settembre 2025- Scadenza presentazione domande

È stata pubblicata dal Ministero dell'Istruzione la Nota 150796 del 25/09/2022 (con relativa tabella) concernente le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1/09/2025 in attuazione del Decreto ministeriale n. 188 del 25/09/2024.

Quando presentare domanda La scadenza per la presentazione delle domande di cessazione per il raggiungimento di massimo del servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (del personale che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio con contestuale riconoscimento al trattamento di pensione) da parte del personale scolastico a tempo indeterminato è fissata al 21 ottobre 2024. Sempre entro il 21 ottobre 2024 è possibile revocare la domanda di dimissioni che va condizionata all'effettivo possesso dei requisiti.

Presentazione delle istanze Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate **ESCLUSIVAMENTE** con le seguenti modalità: 1) I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS. 2) Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2024. NB Non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2024. Le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando esclusivamente le istanze online. Oltre alla domanda di cessazione su istanze on line, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere inviata direttamente all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità: **a)** – presentazione della domanda online accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS: 1) Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID); 2) Carta identità elettronica (CIE); 3) Carta nazionale dei Servizi (CNS). **b)** – presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); **c)** – presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate. Il termine del 21 ottobre 2024 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di sei istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie (ulteriori dettagli sono contenuti nell' [allegato 2](#)). Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza). Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema " misto" di calcolo (nella tabella in [allegato 3](#)).

N.B. l'amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2025 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. I docenti o il personale Ata che necessitano di supporto, potranno contattare l'ufficio del personale, via e-mail a ltic804004@istruzione.it per fissare un appuntamento. Per informazioni su importi e diritto a pensione è possibile contattare gli uffici di patronato delle varie organizzazioni sindacali che gratuitamente assistono il personale.

In allegato : 1) [D.M n° 188 del 25/09/2024](#) 2) [Circolare MIM n° 150796 del 25/09/2024 indicazioni operative](#)
3) [Tabella riepilogativa dei requisiti nel sistema misto](#)

[circolare 26](#)